



COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

**Organizzazioni di Volontariato
e
Associazioni di promozione sociale**

Consulta cittadina

**ISTITUZIONE E REGOLAMENTO
(approvato con Delibera di CC n.67 del 22/11/2019)**



COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

ART. 1 – FINALITA' ED OGGETTO

1. E' istituita, presso il Comune di Pagani, la Consulta Cittadina delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), così come organicamente riviste e ridefinite, nella loro natura giuridica, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (CTS), quale organismo di raccordo ed integrazione programmatica tra gli organismi del privato sociale testè individuati e l'istituzione locale al fine di concorrere, in maniera sinergica e complementare, al perseguimento del bene comune, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo le pari opportunità, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nel contesto più generale della tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita, in attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 9 dei principi fondamentali della Carta Costituzionale.
2. Con l'istituzione della Consulta, il Comune riconosce, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, il valore dell'attività di volontariato e dell'associazionismo quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, ne favorisce gli apporti originali in funzione del perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività della Consulta e, quindi, il rapporto tra il Comune, le ODV e le APS operanti, senza fini di lucro, sul territorio comunale che, nella loro libertà, quali attori del sistema integrato del welfare territoriale, aderiscono all'invito dell'istituzione locale di partecipare alla costruzione di forme strutturali ed organiche di sussidiarietà, come prescritto dall'art. 118, 4° comma, della Costituzione.

ART. 2 – SOGGETTI

1. La Consulta è costituita da personalità del Comune, dai referenti delle ODV e delle APS presenti ed operanti sul territorio.
2. Il Comune è rappresentato da:
 - il Sindaco o suo delegato;
 - il Presidente del Consiglio o suo delegato;
 - l'Assessore ai Servizi Sociali o suo delegato;
 - l'Assessore al Turismo, Arte e Cultura o suo delegato;
 - il Presidente, o suo delegato, della Quinta Commissione Consiliare Permanente, "Igiene e Sanità, Politiche sociali, Lavoro, Integrazione, Formazione professionale";
 - il Presidente, o suo delegato, della Settima Commissione Consiliare Permanente, "Politiche scolastiche, Asili Nido, Politiche giovanili, Integrazione e mediazione scolastica, Pari opportunità, Sport e Tempo libero";
 - il Presidente, o suo delegato, dell'Ottava Commissione Consiliare Permanente, "Turismo, spettacolo, cultura, comunicazione, smart city";
 - un consigliere espressione della minoranza.



COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

3. L'amministrazione comunale pubblica invito alle ODV ed alle APS del territorio per l'adesione alla Consulta, mediante l'utilizzo obbligatorio di apposito modulo, valido anche ai fini dell'inoltro di successive richieste di iscrizione.
4. Nelle more del riordino dell'intera materia e della prevista istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che conferisce personalità giuridica alle associazioni ad esso iscritte, di cui agli artt. 11, 22, 45 e seguenti del CTS, possono accedere alla Consulta:
 - le ODV costituite ed operanti ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 del CTS, provviste di sede sul territorio comunale o, nel caso di organizzazioni di rilievo territoriale più ampio o di valenza nazionale, presenti con una propria sede cittadina;
 - le APS costituite ed operanti ai sensi degli artt. 35 e 36 del CTS, provviste di sede sul territorio comunale o, nel caso di organizzazioni di rilievo territoriale più ampio o di valenza nazionale, presenti con una propria sede cittadina.
5. La Consulta istituisce al suo interno il Registro Unico Territoriale del Terzo Settore, ordinato per sezioni e costantemente aggiornato, reso accessibile a tutti gli interessati, anche in modalità telematica.

ART. 3 - PARTECIPAZIONI

1. La Consulta può disporre audit di referenti di servizi sociali e sociosanitari territoriali e/o di altre realtà associative, quali sindacati, organizzazioni di categoria, altri corpi intermedi, associazioni di cittadini, per la programmazione di attività di comune interesse.
2. La Consulta riconosce la funzione educativa e sociale svolta mediante le attività di oratorio o similari dalle Parrocchie e da altri Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, nonché dagli enti di altre confessioni religiose con le quali sono state stipulate intese ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della Costituzione, come da art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206.
3. Possono far parte della Consulta gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività educative e sociali, di cui alla citata legge n. 206/2003, inserite nel piano – programma annuale, di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente atto, a condizione che adottino all'uopo un Regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del CTS in materia di volontariato ed associazionismo, con indicazione delle risorse umane e materiali dedicate.

ART. 4 – COMPITI

1. La Consulta promuove la cultura del volontariato e dell'associazionismo attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti del Terzo Settore, che realizzano, in sinergia con l'ente locale, iniziative di informazione e sensibilizzazione, al fine di:
 - informare i cittadini circa le opportunità e i servizi offerti dal sistema del welfare territoriale, per allargarne la base di fruizione e garantirne l'accesso, anche attraverso



COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

- campagne di pubblicità - progresso;
- valorizzare le diverse esperienze, al fine di definirne il profilo, la qualità, l'incisività, nella prospettiva di costruire forme avanzate di interconnessione, coordinamento e reciproco supporto tra l'istituzione locale e il privato sociale;
 - agevolare ed accompagnare la costituzione di nuove realtà associative, specie se di iniziativa giovanile;
 - diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo in attività sociali delle tecnologie avanzate.
2. La Consulta adotta un Codice Etico per vigilare circa il permanere dei requisiti di accesso – iscrizione al RUT, di cui al 5° comma dell'art. 2, delle ODV e delle APS che la compongono, prevedendo sanzioni, fino all'espulsione, qualora si verificano deroghe, con particolare riferimento alla trasparenza patrimoniale e contabile e all'utilizzo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 5 - FUNZIONI

1. La Consulta individua le proprie competenze programmatiche, propositive, promozionali, nei seguenti ambiti di attività di interesse generale:
 - a) Attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa;
 - b) Attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) Organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, al contrasto alla povertà educativa, specie quella minorile;
2. La Consulta assicura il coinvolgimento attivo delle ODV e delle APS del territorio attraverso lo strumento della co-programmazione, che assume, quale punto di partenza, in ordine alle materie di cui al precedente comma, il programma generale della consiliatura, costantemente rivisitato alla luce degli interessi collettivi di cui i soggetti del Terzo Settore sono espressione, con conseguente definizione dei bisogni da soddisfare e, quindi, degli obiettivi da stabilire.
3. La Consulta individua ogni anno un ambito specifico di intervento ed attività, che costituisce il centro intorno al quale costruire la programmazione da realizzare nel corso del successivo anno solare.
4. La Consulta propone alla Giunta comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno solare, il piano – programma per l'anno successivo, che recepisce le proposte di attività delle ODV e delle APS, armonizzandole e rendendole organiche agli obiettivi del programma di mandato.
5. Il piano – programma deve indicare le modalità del finanziamento dello stesso, il cui onere non può gravare, in ogni caso, oltre la misura massima del 10% dell'intero costo, sul bilancio dell'Ente, misure di sostegno erogabili anche sotto forma di servizi vari ed eventuali.



COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

6. Entro il 28 febbraio di ciascuna annualità, la Consulta presenta alla città il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, i risultati conseguiti, le criticità evidenziate e i correttivi adottati, anche ricorrendo alla rilevazione ed alla pubblicizzazione delle osservazioni, delle valutazioni e delle opinioni dei cittadini.
7. La Consulta provvede alla compilazione di uno specifico report che contenga il previsto resoconto, nonché il grado di soddisfazione dei cittadini, oltre alle analisi ed alle osservazioni che l'insieme dei materiali raccolti suggeriscono.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE E TEMPI

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Nel corso della prima seduta, la Consulta elegge, fra i suoi membri, una Segreteria composta da n. 3 unità, che coadiuva il Sindaco nell'espletamento dei suoi compiti, ivi compresa la convocazione delle sedute, secondo il calendario stabilito dalla Consulta medesima.
3. I componenti della Consulta possono richiedere, almeno tre giorni prima della data della seduta, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti urgenti e dirimenti ai fini delle attività di competenza della stessa. La Consulta si esprime circa la discussione dell'ordine del giorno aggiuntivo, che deve essere accolto, per esplicito assenso, dalla metà più uno dei partecipanti alla seduta.
4. La convocazione della Consulta può essere richiesta da $\frac{1}{4}$ dei componenti per questioni urgenti e straordinarie.
5. La Segreteria cura la redazione dei verbali di ciascun incontro, il loro inoltro in copia ai singoli membri della Consulta, la loro pubblicizzazione anche mediante affissione all'Albo Pretorio on line.
6. Le riunioni della Consulta si svolgono normalmente sulla Casa Comunale, in uno spazio debitamente allestito e reso funzionale ai fini dei lavori della stessa. Il Comune, per i fini propri della Consulta, rende disponibile l'utilizzo della propria strumentazione e del materiale di cancelleria necessario, nonché l'accesso agli uffici per reperire informazioni e documenti, previa richiesta scritta.
7. I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo gratuito, senza alcun gettone di presenza o rimborso spesa.
8. La Consulta dura in carica l'intera consiliatura, al fine di garantire coerenza politica e programmatica, nonché univocità di indirizzo e di direzione, allo svolgimento della sua attività. Allo stesso modo, i componenti durano in carica per l'intero mandato, salvo eventuali decadenze per sopraggiunte incompatibilità o impossibilità da parte dei singoli e/o per perdita dei requisiti da parte dell'organizzazione di riferimento. In quest'ultimo caso, non si procede alla surroga.



COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

9. La nomenclatura politica all'interno della Consulta è rinnovata all'indomani dell'insediamento della nuova amministrazione e della successiva nomina dei componenti l'esecutivo.

ART. 7 – RISORSE

1. La Giunta, all'atto della predisposizione del bilancio di previsione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie destinate alle attività di cui al 1° comma dell'art. 5.
2. La Consulta realizza attività di raccolta fondi permanente, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso sponsorizzazioni, promuovendo altresì al proprio interno iniziative progettuali per l'accesso a fonti di finanziamento specifiche, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso il pubblico, in conformità alle leggi vigenti in materia, nonché alle disposizioni del CTS in corso di realizzazione.
3. Nell'ambito del report di cui al comma 7 dell'art. 5, una sezione specifica elenca i contributi ottenuti per l'esecuzione delle attività dell'anno di riferimento, includendo tutta la documentazione contabile.
4. Al report annuale è conferita massima pubblicità, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more dell'istituzione della Consulta e dell'avvio delle funzioni ad essa delegate, il termine di cui al comma 4 dell'art. 5 è da intendersi riferito al 30 settembre 2020.
2. Il termine del 28 febbraio 2020, nel corso del primo anno di attività della Consulta, è da intendersi utile ai fini della presentazione alla città del nuovo organismo e delle funzioni da esso svolte.
3. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di istituzione della Consulta e di approvazione del presente Regolamento, provvede d'ufficio alle nomine dei componenti di parte politica.

ART. 9 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla legislazione vigente, alla giurisprudenza, alla prassi consolidata in materia, nel rispetto delle prerogative di ciascuno degli attori e dei fini istituzionali della Consulta.